

REGIME IMPATRIATI – APPLICABILITÀ ANCHE CON IL RIENTRO IN ITALIA PRESSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 524/2022

- ✓ Con la risposta in esame l'Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito al «regime speciale dei lavoratori impatriati» di cui all'art. 16, D. Lgs. 147/2015, nell'ipotesi in cui il rientro in Italia riguardi il CFO di una holding estera che venga assunto dalla controllata italiana del gruppo.
- ✓ Come noto, l'art. 16 del D. Lgs 147/2015 prevede un regime fiscale agevolato di durata quinquennale per quei lavoratori che (i) trasferiscono la residenza fiscale in Italia (ii) non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento (iii) si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni (iv) svolgano l'attività prevalentemente nel territorio italiano. Al verificarsi di tali condizioni il reddito di lavoro dipendente/assimilato e il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare.
- ✓ Il caso in esame riguarda un cittadino italiano residente all'estero sin dal 1998 e che dal 2015 rivestiva il ruolo di CEO presso la holding inglese di un Gruppo multinazionale; al contempo, lo stesso svolgeva l'incarico di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana, così da monitorare per conto della capogruppo le scelte assunte in seno all'organo amministrativo delle controllate.
- ✓ Viene chiesto all'Agenzia se, a decorrere dal 2023, è applicabile il regime impatriati in capo a tale soggetto il quale da settembre 2022 si è trasferito in Italia chiudendo in via definitiva il rapporto di lavoro con la holding inglese e facendosi assumere (per svolgere nuove ed ulteriori mansioni) presso la medesima controllata italiana del gruppo multinazionale presso la quale, dall'estero, esercitava il ruolo di amministratore, mantenendo altresì, dopo il trasferimento in Italia, le cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro estero.
- ✓ L'Agenzia chiarisce che, stante l'autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario multinazionale, ai fini dell'applicabilità del regime speciale in esame e al verificarsi di tutti gli altri requisiti di legge, a nulla rileva la circostanza che l'attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo, diversamente dall'ipotesi, differente dal caso di specie, del rientro in Italia dopo un trasferimento all'estero in posizione di distacco. Né, a detta dell'Agenzia, risulta ostativo il fatto di aver ricoperto l'incarico di amministratore della società italiana prima del trasferimento in Italia e il mantenimento delle cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro.

